



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 165 del 09.10.2025

COPIA

**Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 riferibili all'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7      Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali stipulato in data 16/11/2022, disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ri-compresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n.204 del 13/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

Ricordato che in data 29/11/2023 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2023/2025, il cui articolo 2, comma 4, prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 16/11/2022 possono essere negoziati con cadenza annuale, con apposito accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del medesimo CCNL e con avvio della sessione contrattuale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria deliberazione n.110 del 10/07/2025 con la quale venivano forniti alla predetta delegazione trattante di parte pubblica specifici indirizzi finalizzati alla definizione, in sede di contrattazione, dell'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL riferibili all'annualità 2025;

Richiamata la determinazione n.435 del 14/04/2025 con la quale è stato quantificato in via provvisoria, tenuto conto degli elementi in possesso dell'Ufficio competente, in complessivi euro 321.166,70 - al netto di oneri ed Irap - l'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2025 ai sensi del citato articolo 79 del CCNL, di cui:

- euro 154.885,26 risorse stabili soggette ai limiti di legge in materia di salario accessorio (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 63.959,29 risorse stabili non soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio;
- euro 26.171,95 risorse variabili soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio (al netto delle decurtazioni di legge);
- euro 76.150,20 risorse variabili non soggette a limiti di legge in materia di salario accessorio ;

Ricordato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modifica-

zioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:

- in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
  - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
- all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023 il quale ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province della Sardegna, al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli Enti Locali a quello del personale del sistema Regione, per dare inizio all'avvio del percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'Amministrazione Pubblica della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2-ter, della Legge Regionale

n.31/1998, comparto unico istituito dall'articolo 12 della Legge Regionale n.9/2006;

Considerato pertanto che le predette risorse del fondo del salario accessorio riferibile all'anno 2025 potranno essere oggetto di rideterminazione al termine dell'esercizio corrente tenuto conto degli intervenuti fattori ed, in particolare, dell'effettiva consistenza del personale rilevata al 31 dicembre, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, nonché dell'assegnazione delle risorse ai sensi del citato articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n.18/2023;

Preso atto delle risultanze dell'esperita contrattazione ed in particolare della preintesa di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno corrente, sottoscritta dalle delegazioni in data 17/07/2025, dalla quale si evince il seguente riparto previsoriale delle negoziate risorse:

T <sub>1</sub>	Totale generale Fondo 2025		€ 321.166,70
a	Somme non disponibili	indennità di comparto	€ 50.500,00
b		pregresse progressioni economiche	€ 68.204,00
c		indennità ex VIII Q.F.	€ 774,68
d		differenziali ex B1-B3 e D1-D3	€ 10.705,59
e		Differenziali stipendiali già riconosciuti	€ 22.500,00
f		Assegni ad personam a valere sul fondo	€ 137,02
g		condoni edilizi	€ 0,00
h		compensi Istat	€ 76,34
I		Altri incentivi	€ 0,00
T <sub>2</sub>	Totale somme tendenzialmente indisponibili/non negoziabili (a:l)		€ 152.897,63
T <sub>3</sub>	Totale tendenzialmente negoziabile fondo (T <sub>1</sub> -T <sub>2</sub> )		€ 168.269,07
Utilizzo quota disponibile/negoziabile Fondo 2025			
u <sub>1</sub>	Rif.Art.8	Progressioni economiche (art.14 CCNL 16/11/22 e artt.9 e seguenti CCDI 2023/2025)	€ 19.050,00
u <sub>2</sub>	Rif. Art.9, co.1, lett.a	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 16/11/22 e art.15 CCDI 2023/2025) Disagio	€ 700,00
u <sub>3</sub>	Rif. Art.9, co.1, lett.b	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 16/11/22 e art.15 CCDI 2023/2025) Rischi	€ 700,00
u <sub>4</sub>	Rif. Art.9, co.1, lett.c	Indennità condizioni lavoro (art.70 bis CCNL 16/11/22 e art.15 CCDI 2023/2025) Maneggio valori	€ 900,00
u <sub>5</sub>	Rif. Art.10, co.1, lett.a	Indennità specifiche responsabilità (art.84 CCNL 16/11/22 e art.16 CCDI 2023/2025) - presidio e/o della sicurezza e/o dello sviluppo dei sistemi informativi	€ 1.800,00
u <sub>6</sub>	Rif. Art.10, co.1, lett.b	Indennità specifiche responsabilità (art.84 CCNL 16/11/22 e art.16 CCDI 2023/2025) - qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale	€ 800,00
u <sub>7</sub>	Rif. Art.10,	Indennità specifiche responsabilità (art.84 CCNL	€ 1.000,00

	co.1, lett.c	16/11/22 e art.16 CCDI 2023/2025) – procedure concorsuali	
u <sub>8</sub>	Rif. Art.10, co.1, lett.d	Indennità specifiche responsabilità (art.84 CCNL 16/11/22 e art.16 CCDI 2023/2025) – servizi di protezione civile	€ 1.500,00
u <sub>9</sub>	Rif. Art.10, co.1, lett.e	Indennità specifiche responsabilità (art.84 CCNL 16/11/22 e art.16 CCDI 2023/2025) – ufficiale giudiziario	€ 350,00
u <sub>10</sub>	Rif. Art.12	Compensi per i messi notificatori ex art.54 del CCNL del 14/09/2000 (art.20 CCDI 2023/2025)	€ 500,00
u <sub>11</sub>	Rif. Art.13	Indennità di servizio esterno (100 CCNL 16/11/2022 e art.34 CCDI 2023/25)	€ 3.240,00
u <sub>12</sub>	Rif. Art.14	Indennità di funzione – vice comandante (art.97 CCNL 16/11/2022 e art.35 CCDI 2023/25)	€ 1.500,00
u <sub>13</sub>	Rif. Art.15, co.1, lett.a	Reperibilità servizi demografici (art.24 CCNL 21/05/2018 e art.24, co.1, lett.a, CCDI 2023/2025 )	€ 1.100,00
u <sub>14</sub>	Rif. Art.15, co.1, lett.b	Reperibilità COC – protezione civile (art.24 CCNL 21/05/2018 e art.24, co.1, lett.b CCDI 2023/2025)	€ 1.300,00
u <sub>15</sub>	Rif. Art.16	Indennità di turno (art.30 CCNL 16/11/2022 e art.25 CCDI 2023/2025)	€ 30.000,00
u <sub>16</sub>	Rif. Art.17	Compensi per lavoro giorno festivo (art.24, co.1, CCNL 14/09/2000 e art.80, co.2, lett.d CCNL 16/11/2022)	€ 750,00
u <sub>17</sub>	Rif.Art.19	Welfare integrativo	€ 0,00
u <sub>18</sub>		Incentivi tecnici* modalità di riparto 2025 da definire in successivo accordo	€ 66.822,47
T <sub>4</sub>	Totale negoziato per i singoli istituti eccetto performance (u <sub>1</sub> :u <sub>19</sub> )		€ 132.012,47
u <sub>19</sub>	Rif.Art.18	Performance (art.68, co.2, lett.a) e b) e art.8 CCDI 2023/2025)	€ 36.256,60
T <sub>5</sub>	Totale negoziato (T <sub>4</sub> + U <sub>18</sub> )		€ 168.269,07

Rilevato che rispetto al citato atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta n.110 del 10/07/2025 permangono da definire gli aspetti meglio esplicitati nel dispositivo della presente;

- la disciplina per il riparto tra il personale degli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36/2023;
- la disciplina delle modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.18 (comparto unico);

Ritenuto che il testo scaturito dalla preintesa di accordo sottoscritta in data 17/07/2025 risulti coerente con le direttive impartite dall'Amministrazione ed in linea con gli obiettivi della stessa in materia di efficientamento dei processi, sviluppo e riconoscimento del merito, al netto delle predette materie stralciate dall'accordo medesimo ;

Visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi

appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Dato atto che anche l'articolo 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Preso atto della relazione illustrativa tecnico-finanziaria protocollo n.37464/2025 del 24/07/2025 predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto alla predetta ipotesi di accordo sottoscritta in data 17/07/2025 dalle delegazioni trattanti, trasmessa all'organo di revisione per l'espressione del previsto parere;

Acquisito al protocollo generale n.45952 del 23/09/2025 il verbale del Collegio dei Revisori n.26 del 23/09/2025 con il quale è stato espresso parere favorevole rispetto alla definizione dell'accordo annuale in parola nei termini espressi nella sottoscritta preintesa;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale di cui trattasi;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

## DELIBERA

1. di assumere la parte motiva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 riferibili all'anno 2025, sulla base dell'articolato siglato con le parti sindacali in data 17/07/2025;
3. di dare atto che rispetto al citato atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta n.110 del 10/07/2025 permangono da definire in sede di contrattazione:
  - la disciplina per il riparto tra il personale degli incentivi tecnici di cui all'articolo 45

del decreto legislativo n.36/2023;

- la disciplina delle modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n.18 (comparto unico);
4. di rimettere ai soggetti ed agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
  5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



## COMUNE DI SESTU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 riferibili all'anno 2025.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 02.10.2025

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 02.10.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



# COMUNE DI SESTU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 165 del 09/10/2025

### OGGETTO:

**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente l'accordo annuale per l'utilizzo ed il riparto delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 riferibili all'anno 2025.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 10/10/2025